

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2099

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BONINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SACCOMANNI)**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012

*Presentato il 14 febbraio 2014*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) rappresenta un'importante organizzazione internazionale del « polo giuridico » romano: presente a Roma dal 1940, conta 63 Stati membri e ha come compito istituzionale la promozione di studi per l'armonizzazione del diritto privato a livello internazionale, con particolare riguardo a quello commerciale. I risultati di maggiore rilievo sono costituiti dai princìpi di uniformazione dei contratti e da numerosi progetti di con-

venzioni e stipule di atti internazionali multilaterali, tra cui la Convenzione sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, la Convenzione sui contratti di vendita internazionale, la Convenzione istitutiva di una legge uniforme sul testamento internazionale, la Convenzione internazionale sulla rappresentanza, nonché un *corpus* di Regole in materia di arbitrato internazionale.

I privilegi e le immunità dell'Istituto sono disciplinati dall'Accordo di sede concluso in Roma il 20 luglio 1967 e succes-

sivamente emendato con scambio di Note verbali il 5-9 giugno 1995.

Dall'introduzione, nel 1964, del sistema di contributi addebitabili ai vari Stati membri, fino al 1984, l'ammontare di quello italiano all'UNIDROIT era stabilito all'articolo 16 dello statuto dell'organizzazione in forma di contributo fisso: in quell'arco di tempo, l'Italia ha proceduto due volte ad aumentarlo con leggi *ad hoc*, nel 1974 e nel 1979.

In conclusione, il contributo iniziale dell'Italia era allineato a quello dei Paesi di categoria 1, trattandosi del Paese ospitante l'organizzazione e che ne trae particolari benefici, tra cui, per statuto, il diritto di nominarne il presidente.

Il sistema è mutato con l'adozione dell'attuale testo dell'articolo 16, paragrafo 1, approvato con una risoluzione dell'Assemblea generale durante la sua trentasettesima sessione tenutasi a Roma il 9 novembre 1984 ed entrato in vigore il 13 gennaio 1986, dopo aver ottenuto il necessario numero di ratifiche.

La modifica, proposta ai Governi degli Stati membri per la loro approvazione, segnalava quanto segue circa la natura irregolare degli aumenti del contributo da parte italiana: « l'alto tasso di inflazione in Italia nell'ultima parte degli anni settanta e nei primi anni del decennio attuale ('80), ha avuto come conseguenza che l'aumento annuale dei contributi degli altri Stati membri, che vengono calcolati in franchi svizzeri, sia progredito ad una velocità ancora maggiore ».

Gli elementi essenziali della proposta includevano un aumento del contributo a partire dal 1985 a lire 300.000.000, una revisione del contributo stesso ogni tre anni e l'approvazione di una norma statutaria per il nuovo sistema: l'Italia, successivamente, procedeva al trasferimento di detto contributo dai capitoli delle spese obbligatorie dello Stato a quello delle spese volontarie.

La modifica in parola permetteva inizialmente un'importante rivalutazione del contributo, aumentato da 300 milioni di lire nel 1985 a 470 milioni di lire nel 1995.

Negli ultimi dieci anni, tuttavia, con l'eccezione di un lieve aumento tra il 2004 e il 2006, la quota italiana al bilancio dell'UNIDROIT diminuiva regolarmente, con una forte riduzione dal 2008 al 2011 — da euro 258.000 ad euro 100.000.

Tale riduzione superava l'aumento delle entrate risultanti dai contributi dei nuovi Stati — Indonesia, Lettonia, Lituania e Arabia Saudita — che hanno aderito all'UNIDROIT dal 2002, ammontante complessivamente ad euro 71.000, con una rilevante perdita per l'Organizzazione (euro 87.000).

Inoltre, la circostanza che le riduzioni del contributo italiano venissero comunicate nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno finanziario di riferimento veniva percepita da molti Stati membri come un ostacolo alla programmazione di un'efficiente politica di bilancio e gestione finanziaria dell'Istituto.

A partire dal 2010, nelle sessioni dell'Assemblea generale dell'UNIDROIT, il nostro Paese è stato più volte oggetto di contestazioni da parte degli altri Stati membri, in particolare Canada, Stati Uniti d'America (USA), Regno Unito, Olanda e Messico, insoddisfatti sia dell'entità del nostro contributo degli ultimi anni sia dei tempi di inoltro delle comunicazioni ad esso relative.

Attualmente, se l'Italia continuasse a non garantire un adeguato funzionamento dell'Organizzazione, si profilerebbe un concreto rischio di trasferimento dell'Istituto all'estero, verso Paesi con maggiore disponibilità ad assicurare un trattamento più generoso di quello attualmente assicurato dall'Italia: l'eventuale « perdita » dell'UNIDROIT costituirebbe un evidente indebolimento del « polo giuridico romano » a beneficio di altri Paesi.

È, pertanto, nell'interesse dell'Italia consolidare la propria posizione di ospite di un'Organizzazione che gode di indiscusso prestigio a livello internazionale, e di cui il nostro Paese, per statuto (articolo 6.2), nomina il presidente.

A questo fine si è proceduto a redigere l'emendamento presentato per la ratifica, sotto forma di scambio di Note modifica-

tivo dell'Accordo di sede, mediante il quale si inseriscono, all'articolo 1 del testo, due nuovi paragrafi 3 e 4, che introducono la revisione dell'entità e della disciplina dei contributi da parte italiana, in base alla norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello statuto organico dell'UNIDROIT.

In particolare, si prevede, al paragrafo 3, che l'Italia destini all'UNIDROIT un contributo ordinario obbligatorio di base pari a quello previsto per i Paesi di categoria 1 e, al paragrafo 4, che possa eventualmente versare contributi volontari sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).*

Dall'introduzione, nel 1964, del sistema di contributi addebitabili ai vari Stati membri, fino al 1984, l'ammontare del contributo annuale italiano all'UNIDROIT era stabilito all'articolo 16 dello statuto dell'organizzazione in forma di contributo fisso.

Detto contributo, trasformato successivamente in volontario, è stato fatto oggetto di aumenti negli anni 1985 e 1995 ed è poi regolarmente diminuito negli ultimi dieci anni.

Con l'eccezione di un lieve aumento tra il 2004 e il 2006, la quota italiana al bilancio dell'UNIDROIT si è regolarmente contratta, con una sostanziale riduzione dal 2008 al 2011 – da euro 258.000 ad euro 100.000.

Attualmente, la sua contrazione supera il corrispondente aumento dei contributi legati all'entrata dei nuovi Paesi membri, quali Indonesia, Lettonia, Lituania e Arabia Saudita, che hanno aderito all'UNIDROIT dal 2002, ammontante complessivamente ad euro 71.000, con una rilevante perdita per l'Organizzazione (euro 87.000).

Le riduzioni del contributo, accentuate da processi di inflazione, sono state di frequente notificate all'Organizzazione con un certo ritardo, trattandosi di erogazioni volontarie, il che ha determinato ulteriori complicazioni nella gestione dell'ente.

Con il presente disegno di legge, il contributo di euro 100.000, già disposto per l'Organizzazione, viene trasferito dalle spese « volontarie » alle spese « obbligatorie » a carico del bilancio dello Stato e ricalcolato nell'importo: il precedente contributo viene, pertanto, soppresso come contributo volontario e sostituito con un contributo obbligatorio.

L'entità del contributo obbligatorio è calcolata riferendosi ai Paesi membri di categoria 1 (Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti d'America).

Per il triennio 2014-2016, il Comitato finanze UNIDROIT ha stabilito che tale contributo ammonterà ad euro 126.250.

Per l'attuazione del presente disegno di legge è pertanto autorizzata la spesa di euro 126.250 a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

È, altresì, previsto che l'Italia possa disporre ulteriori contributi di carattere volontario, che verranno, tuttavia, decisi sulla base delle disponibilità finanziarie dello Stato.

La possibilità di versare contributi volontari ulteriori rispetto al contributo obbligatorio può essere attuata da parte dell'Italia a

condizione che il citato ente continui ad essere indicato nella tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001 e che al relativo finanziamento, la cui commisurazione è riservata alla valutazione del competente Ministero degli affari esteri, si provveda mediante l'annuale ripartizione dello stanziamento del capitolo 1163 del medesimo stato di previsione.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'obiettivo prioritario del presente disegno di legge è garantire la permanenza in Roma della sede dell'UNIDROIT per non indebolire il polo giuridico romano delle organizzazioni internazionali, elemento di prestigio nella politica estera del nostro Paese. Si rappresenta infatti come sia nell'interesse dell'Italia consolidare la propria posizione di ospite di un'organizzazione che gode di indiscusso prestigio a livello internazionale, e di cui il nostro Paese, per statuto, nomina il presidente, e come dalla mancata o tardiva ratifica dello scambio di Note in oggetto scaturisca un concreto rischio di trasferimento dell'Istituto all'estero, verso Paesi con maggiore disponibilità ad assicurare un trattamento più generoso di quello attualmente assicurato dall'Italia.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito:

dalla legge 12 dicembre 1969, n. 1074, che ha autorizzato la ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT, fatto a Roma il 20 luglio 1967;

dalla legge 16 giugno 1997, n. 193, che ha autorizzato la ratifica dello scambio di Note per l'aggiornamento del predetto Accordo di sede, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non risultano elementi di incompatibilità con tali principi.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un atto internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non presenta aspetti di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e internazionale.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dello scambio di Note in oggetto non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

- 14) *Indicazione sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito allo scambio di Note in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.



- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'esecuzione dello scambio di Note non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

## SEZIONE 1: CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

*A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate*

L'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'UNIDROIT, fatto a Roma il 20 luglio 1967, è stato ratificato con legge 12 dicembre 1969, n. 1074, e successivamente modificato con scambio di Note (Roma, 9 giugno 1995) la cui ratifica è stata, a sua volta, autorizzata con legge n. 193 del 1997.

Dall'introduzione, nel 1964, del sistema di contributi addebitabili ai vari Stati membri, fino al 1984, l'ammontare del contributo annuale italiano all'UNIDROIT era stabilito all'articolo 16 dello statuto dell'organizzazione in forma di contributo fisso ed era stato trasformato successivamente in contributo volontario.

In questi ultimi anni, l'UNIDROIT ha prospettato al Governo italiano, per ragioni legate alle proprie esigenze di funzionamento, la necessità di una maggiorazione di detto contributo, che, già fatto oggetto di aumenti negli anni 1985 e 1995, è poi regolarmente diminuito negli ultimi dieci anni. Infatti, con l'eccezione di un lieve aumento tra il 2004 e il 2006, la quota italiana al bilancio dell'UNIDROIT decresceva regolarmente, con una sostanziale riduzione dal 2008 al 2011 da euro 258.000 ad euro 100.000.

Attualmente, la sua contrazione supera il corrispondente aumento dei contributi legati all'entrata dei nuovi Paesi membri, quali Indonesia, Lettonia, Lituania e Arabia Saudita, che hanno aderito all'UNIDROIT dal 2002, ammontante complessivamente ad euro 71.000, con una rilevante perdita per l'Organizzazione (euro 87.000).

Inoltre, a partire dal 2010, nelle sessioni dell'Assemblea generale dell'UNIDROIT, il nostro Paese è stato anche più volte oggetto di contestazioni da parte degli altri Stati membri, in particolare Canada, Stati Uniti d'America, Regno Unito, Olanda e Messico, insoddisfatti sia dell'entità del nostro contributo degli ultimi anni sia dei tempi di inoltro delle comunicazioni ad esso relative.

A tale proposito, si rappresenta come sia nell'interesse dell'Italia consolidare la propria posizione di ospite di un'organizzazione che gode di indiscusso prestigio a livello internazionale, e di cui il nostro Paese, per statuto, nomina il presidente, e come dalla mancata o tardiva ratifica dell'accordo in oggetto scaturisca un concreto rischio di trasferimento dell'Istituto all'estero, verso Paesi con maggiore disponibilità ad assicurare un trattamento più generoso di quello attualmente assicurato dall'Italia.

Per ovviare a ciò si è proceduto a redigere l'emendamento qui proposto per la ratifica, sotto forma di scambio di Note modificativo dell'Accordo di sede, mediante il quale si inseriscono, all'articolo 1 del

testo, due nuovi paragrafi 3 e 4, che introducono la revisione dell'entità e della disciplina dei contributi da parte italiana, in base alla norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello statuto organico dell'UNIDROIT.

*B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo*

L'obiettivo prioritario dell'intervento normativo è garantire la permanenza in Roma della sede dell'UNIDROIT per non indebolire il polo giuridico romano delle organizzazioni internazionali, elemento di prestigio nella politica estera del nostro Paese.

*C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR*

Il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati potrà essere monitorato attraverso la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni intrapresi dall'UNIDROIT.

Il patrimonio della biblioteca dell'UNIDROIT consiste attualmente in più di 260.000 volumi e circa 450 periodici giuridici correnti da un ampio raggio di Paesi, riguardanti le principali aree del diritto privato e, seppure in misura minore, altre branche del diritto (proprietà intellettuale, diritto internazionale pubblico, diritto dell'economia, così come il diritto romano e canonico). La biblioteca è particolarmente fornita di fonti relative ai temi che sono stati l'oggetto delle attività legislative dell'UNIDROIT, sia passate che presenti. Questi temi comprendono: l'unificazione del diritto (universale, regionale e interno), transazioni commerciali internazionali; contratti in generale (ad esempio i principi UNIDROIT dei contratti commerciali) e specifici contratti (vendita, *factoring*, *leasing*, *franchising*, agenzia, operazioni di garanzia eccetera), diritto dei trasporti, diritto del turismo, responsabilità civile, diritto di famiglia, arbitrato, diritto dei beni culturali, diritto internazionale privato, diritto della procedura civile internazionale e diritto dei mercati finanziari).

Inoltre, sin dalla sua costituzione l'UNIDROIT ha elaborato circa settanta progetti e modelli di convenzioni internazionali, che hanno poi contribuito all'adozione di importanti strumenti internazionali di armonizzazione legislativa da parte degli Stati membri.

*D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio*

L'UNIDROIT, le organizzazioni internazionali aventi finalità giuridiche con sede in Italia, il Ministero degli affari esteri e tutti coloro che sono interessati a svolgere ricerche individuali nella biblioteca

(funzionari pubblici, avvocati, professionisti e praticanti in ambito legale, studenti dei corsi di laurea in materie giuridiche).

## SEZIONE 2: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Le consultazioni si sono svolte tra il Ministero degli affari esteri, l'UNIDROIT e il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo anche conto delle istanze provenienti dal mondo scientifico e accademico.

## SEZIONE 3: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione in quanto una mancata soluzione alle problematiche di natura economica connesse al funzionamento dell'UNIDROIT e determinate anche dall'attuale esiguità del contributo italiano avrebbe potuto determinare il trasferimento della sede dell'UNIDROIT in altro Paese membro, indebolendo il polo giuridico romano.

## SEZIONE 4: OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative (quali ad esempio un contributo di minore entità rispetto a quello che si intende assicurare mediante tale intervento) non sono state prese in considerazione in quanto non avrebbero garantito, come emerso nel corso delle consultazioni, il superamento delle criticità individuate nella sezione 1.

## SEZIONE 5: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

*A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione*

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nel mantenimento della sede dell'UNIDROIT in Italia e, pertanto, nel mantenimento del polo giuridico romano delle organizzazioni internazionali con conseguenti ricadute positive sia sul piano del prestigio internazionale del Paese che in termini di una più stretta collaborazione con le

organizzazioni del polo giuridico romano, motori di sviluppo per i loro scambi con il mondo accademico e i loro approfondimenti sulle tematiche del diritto.

*B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese*

La permanenza dell'Organizzazione in Italia può avere effetti benefici sul piano economico in quanto consente l'utilizzazione *in loco* di una serie di servizi affidati ad imprese italiane, con positive ricadute anche sull'occupazione.

*C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese*

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini o imprese.

*D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione*

Per l'attuazione della legge è autorizzata la spesa di euro 126.250 a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Per quantificare tale ammontare si è adottata, come indicatore di base, l'entità del contributo erogato all'UNIDROIT dai Paesi finanziatori di categoria 1 (Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti d'America). Per il triennio 2014-2016, il Comitato finanze dell'UNIDROIT ha stabilito che tale contributo ammonterà ad euro 126.250.

**SEZIONE 6: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE**

Il provvedimento non ha alcuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

**SEZIONE 7: MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

*A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*

Il contributo all'UNIDROIT disposto con il presente disegno di legge viene iscritto nella tabella A del Ministero degli affari esteri tra

i contributi obbligatori e aumentato nell'importo: la sua erogazione in favore dell'UNIDROIT verrà concretamente disposta con successivo atto amministrativo (decreto ministeriale) a cura della Direzione generale affari politici e di sicurezza (DGAP) – Ufficio I, a carico del capitolo 3393.

*B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)*

Nel sito *web* del Ministero degli affari esteri e tramite gli altri canali istituzionali sarà assicurata adeguata pubblicità all'aumento del contributo da parte italiana al funzionamento dell'UNIDROIT.

*C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Il controllo sull'attuazione del provvedimento verrà effettuato dalla Direzione generale competente all'erogazione del contributo (DGAP – Ufficio I).

*D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio*

Ove si rendesse necessaria una modifica del provvedimento dovrebbe procedersi, sul piano internazionale, ad un ulteriore scambio di Note o di Lettere modificativo e, sul piano interno, ad un ulteriore provvedimento normativo di recepimento.

*E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR*

Il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo incremento degli indicatori enunciati alla lettera C) della sezione 1.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo scambio di Note stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 126.250 a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





*Ministero degli Affari Esteri*

6500/321169

### NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) e ha l'onore di fare riferimento all'Accordo tra l'Italia e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato sui privilegi e immunità dell'Istituto, concluso in Roma il 20 luglio 1967, come emendato con Scambio di Note Verbali tra il Governo italiano e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato fatto in Roma il 5-9 giugno 1995 (qui di seguito denominato "Accordo di sede") per proporre, a norma dell'articolo 16, comma 1 dello Statuto organico UNIDROIT, i seguenti nuovi paragrafi 3 e 4 dell'articolo 1 dell'Accordo di sede:

3. L'Italia verserà all'Unidroit un contributo ordinario di base pari a quello previsto per i Paesi di Categoria I.
4. L'Italia potrà eventualmente versare contributi volontari sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.

All'Istituto Internazionale  
per l'Unificazione del Diritto Privato  
Via Panisperna, 28  
00184 - Roma




Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua di risposta costituiscano un Accordo supplementare che entrerà in vigore quando le Parti si saranno reciprocamente comunicato di avere compiuto le formalità previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato i sensi della sua più alta considerazione.



Roma, 21 dicembre 2012





INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW  
INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU DROIT PRIVE

MSc/1405

#### NOTA VERBALE

L'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale del 21 dicembre 2012 ad esso indirizzata ed il cui testo è il seguente:

"Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato e ha l'onore di fare riferimento all'Accordo tra l'Italia e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e immunità dell'Istituto, concluso in Roma il 20 luglio 1967 come emendato con Scambio di Note Verbali tra il Governo Italiano e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato fatto in Roma il 5-9 giugno 1995 (qui di seguito denominato "Accordo di sede") per proporre, a norma dell'articolo 16, comma 1 dello Statuto organico UNIDROIT, i seguenti nuovi paragrafi 3 e 4 dell'articolo 1 dell'Accordo di sede:

**3. L'Italia verserà all'Unidroit un contributo ordinario di base pari a quello previsto per i Paesi di Categoria "I".**

**4. L'Italia potrà eventualmente versare contributi volontari sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.**


"Il Ministero degli Affari Esteri, intendendo che la presente nota e la risposta costituiranno un accordo. Se quanto precede è accettabile da parte dell'Unidroit, ha l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta da parte dell'Unidroit costituiscano un Accordo supplementare che entrerà in vigore quando le Parti si saranno reciprocamente comunicato di avere compiuto le formalità previste dai rispettivi ordinamenti interni."

L'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato con il presente atto accetta la proposta variazione dell'Accordo di Sede concluso in Roma il 20 luglio 1967 come emendato con Scambio di Note Verbali tra il Governo italiano e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato fatto in Roma il 5-9 giugno 1995. Esso intende che la nota di cui sopra e la presente nota costituiscano un accordo supplementare fra le due parti.

L'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana l'espressione della più alta considerazione.

Roma, 21 dicembre 2012

Ministero degli Affari Esteri  
ROMA



€ 2,00



\*17PDL0018100\*